CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
GORIZIA

Testo approvato con Assemblea d.d. 17.06.2021

STATUTO

"Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA"

Art. 1
Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

1. La "Associazione delle Imprese delle Attività Professioni e del Lavoro Autonomo Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" denominata anche "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Gorizia", di seguito indicata per brevità "Confcommercio Gorizia" è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. Confcommercio Gorizia aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ovvero "Confederazione", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.

3. Confcommercio Gorizia costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale

più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nel territorio provinciale di Gorizia, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.

4. Confcommercio Gorizia è associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

5. Confcommercio Gorizia adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.

Art. 2
Sede e durata

Confcommercio Gorizia ha sede in Gorizia ed ha durata illimitata.

Art. 3
Princìpi e Valori Ispiratori

Confcommercio Gorizia informa il proprio Statuto ai seguenti princìpi:

a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
i) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 4
Scopi e Funzioni

Confcommercio Gorizia:
a) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, Confcommercio Gorizia è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati delle Associazioni aderenti al sistema associativo provinciale;
b) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono nel proprio sistema associativo e, quindi, nel sistema confederale, riconoscendone il loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite la crescita costante dello stesso sistema associativo;
c) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza ai propri associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
d) può realizzare la formazione, la promozione e la divulgazione di attività culturali tendenti alla tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale dei territori rappresentati, nonché alla valorizzazione delle città e delle aree urbane, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree dismesse;
e) può promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali;
g) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
h) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
i) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;

j) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza dell'associazione sia richiesta o ammessa;
k) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Territoriali o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Unione Regionale Commercio Turismo e Servizi – Confcommercio del Friuli-Venezia Giulia";
l) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 5
Rapporti con la Confederazione

1. Confcommercio Gorizia si impegna ad accettare:
   I) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
   II) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
   III) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
   IV) le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

Art. 6
Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire, in qualità di socio effettivo, a "Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Gorizia" le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia di Gorizia, che operano nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Possono aderire, altresì, in qualità di soci aggregati, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio provinciale.
2. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 4 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Delegazioni comunali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali eventualmente costituiti da "Confcommercio Gorizia". Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da eventuale specifico Regolamento approvato dal Consiglio – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse

inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con Confcommercio Gorizia.

3. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, Confcommercio Gorizia può prevedere la definizione e costituzione di Comprensori Intercomunali tra territori confinanti, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinati da specifico Regolamento approvato dal Consiglio. Tali Comprensori Intercomunali rappresentano l'unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.

4. Qualora a carico di una delle articolazioni organizzative provinciali, orizzontali e/o verticali, previste nei precedenti commi 2 e 3, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante delle stesse o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, il Presidente di Confcommercio Gorizia può, con provvedimento motivato, nominare:
   - un proprio Delegato, con il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Il Delegato, al termine delle proprie attività, redige una relazione, che sottopone al Presidente di Confcommercio Gorizia;
   - un Commissario, che assume tutti i poteri degli Organi del livello del sistema interessato, ad eccezione dell'Organo corrispondente all'Assemblea. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio utile, a cura del Presidente.

5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di Confcommercio Gorizia, o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri di Confcommercio Gorizia, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

6. Ciascun socio, che entra a far parte di Confcommercio Gorizia, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9.

7. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio Gorizia, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

8. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 10 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

9. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 5, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di Confcommercio Gorizia o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

10. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, Confcommercio Gorizia promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

Art. 7
Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a Confcommercio Gorizia occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall'aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente Statuto, sulla quale delibera il Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine determinerà l'inefficacia della delibera, ed equivarrà a silenzio assenso.

3. Contro la deliberazione del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.

4. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Confederazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso.

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso almeno tre mesi prima della scadenza, con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di Confcommercio Gorizia.

6. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di Confcommercio Gorizia e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.

7. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da Confcommercio Gorizia.

8. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile e la quota stessa non è trasmissibile a nessun titolo.

Art. 8
Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di Confcommercio Gorizia si perde:

   a) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui al precedente **articolo 7, comma 5**. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
   b) per espulsione, deliberata dal Consiglio, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di Confcommercio Gorizia o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
   c) per decadenza, deliberata dal Consiglio, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi per almeno due anni consecutivi.

2. La proposta per attivare la procedura di espulsione o decadenza di cui alle lettere *b*) e *c*), formulata al Consiglio da un soggetto appartenente a Confcommercio Gorizia, o attivata d'ufficio, è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del Consiglio o la data di applicazione del provvedimento nei casi di cui alla lettera c), deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Nei casi di cui alla lettera b), fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.

5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9
Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di Confcommercio Gorizia sono:
   a) la deplorazione scritta;
   b) la sospensione;
   c) l'espulsione.

2. La sanzione di cui alla lettera *b*) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

Art. 10
Enti ed Organismi collegati diversi dalle società

1. Sono enti ed organismi collegati a Confcommercio Gorizia quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.

2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali Confcommercio Gorizia soltanto partecipi.

3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di Confcommercio Gorizia nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.

5. L'Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale Confcommercio Gorizia si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 11
Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a Confcommercio Gorizia può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Confcommercio Gorizia, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio Gorizia di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 12
Gruppo Terziario Donna

1. In seno a Confcommercio Gorizia può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Confcommercio Gorizia, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio Gorizia, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 13
"Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritoriale

1. "Confcommercio Gorizia", sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione del Consiglio, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazioni Territoriali interessate confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, , può promuovere assieme ad esse o parte di esse, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazione Pluriterritoriale che, equiparata alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Territoriali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.

2. La costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale,

esclude la presenza di altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Territoriali nel medesimo territorio.

3. L'adesione a, o la costituzione di, una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritoriale da parte di "Confcommercio Gorizia", è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art. 14
"Unione Regionale Commercio Turismo e Servizi – Confcommercio del Friuli-Venezia Giulia"

1. "Confcommercio Gorizia" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, "Unione Regionale Commercio Turismo e Servizi – Confcommercio del Friuli-Venezia Giulia", livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio Gorizia" provvede al finanziamento di "Unione Regionale Commercio Turismo e Servizi – Confcommercio del Friuli-Venezia Giulia"; sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.

3. "Confcommercio Gorizia" può, con deliberazione del Consiglio, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l'organizzazione regionale e ratificata da "Unione Regionale Commercio Turismo e Servizi – Confcommercio del Friuli-Venezia Giulia", delegare od assegnare a **"**Unione Regionale Commercio Turismo e Servizi – Confcommercio del Friuli-Venezia Giulia" ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

Art. 15
Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di Confcommercio Gorizia sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da Confcommercio Gorizia, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio Gorizia.

2. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

3. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma, sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

4. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio Gorizia comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di Confcommercio Gorizia è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

5. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 4 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.

6. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.

7. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di Confcommercio Gorizia sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 16
Incompatibilità

1. Presso Confcommercio Gorizia la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a Confcommercio Gorizia.

Art. 17
Durata

1. Presso "Confcommercio Gorizia" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di cinque anni.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 18
Rieleggibilità del Presidente

Presso Confcommercio Gorizia, come ad ogni livello del sistema confederale, il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 19
Organi

1. Gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Gorizia" sono:
   - l'Assemblea Generale dei Soci;
   - l'Assemblea degli Eletti;
   - il Presidente;
   - il Consiglio;
   - la Giunta;
   - il Collegio dei Revisori dei Conti;
   - il Collegio dei Probiviri.

2. Qualunque sia l'organo alla cui adunanza si fa riferimento, l'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

3. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 20
Assemblea Generale dei Soci

1. L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai rappresentanti di tutte le aziende associate che abbiano i requisiti per essere eleggibili alle cariche sociali.

2. L'Assemblea Generale dei Soci è generalmente presieduta dal Presidente in carica, o in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

3. L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata dal Presidente dell'Associazione, con avviso pubblicato per una volta sul Il Piccolo almeno 30 giorni prima della data fissata, di propria iniziativa, su richiesta motivata del Consiglio Provinciale o di tanti componenti l'Assemblea stessa che rappresentino almeno un terzo dei soci, per essere informata o consultata per ottenere un parere su temi di eccezionale importanza e di interesse generale per l'Associazione. Il Presidente stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea nonché gli argomenti da trattare.

4. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, è valida con qualunque numero di intervenuti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima. Essa delibera sempre a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto. Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto e le deleghe sono ammesse in numero non superiore a 5 per ogni partecipante.

5. L'Assemblea generale dei soci delibera sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Interprovinciale di diretto interesse e sullo scioglimento di "Confcommercio Imprese per l'Italia Gorizia".

6. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci con una maggioranza del 30% dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso, anch'essa tempestivamente comunicata al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r, diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla comunicazione suddetta.

7. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, da convocarsi con avviso di convocazione pubblicato per una volta su "Il Piccolo" almeno trenta giorni prima dell'assemblea, con una maggioranza del 30% dei suoi componenti. Ciascun associato può essere portatore di non più di 5 deleghe. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione del Patrimonio dell'Associazione. Il Patrimonio stesso dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità,

eventualmente previo parere di organismi di controllo se previsto dalla legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

8. Nel caso in cui il recesso dal sistema confederale sia necessario per il riconoscimento da parte della stessa Confederazione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale costituita e/o partecipata da Confcommercio Gorizia, la relativa deliberazione è validamente assunta con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

9. L'Assemblea Generale dei Soci si confronta e delibera anche su temi di interesse generale per il territorio e per la categoria, su scenari presenti e futuri, e su strategie di crescita per l'Associazione e per i soci, incoraggiando il confronto con la comunità politica e sociale su tali temi.

Art. 21
Assemblea degli Eletti

1. L'Assemblea degli eletti è composta da tutti i soci eletti nei Consigli di Mandamento e o di Gruppo. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione. E' convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione del bilancio preventivo e quando se ne ravvisa la necessità, o su delibera del Consiglio Provinciale o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci.

2. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, "Confcommercio Imprese per l'Italia Gorizia" si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli stessi Organi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

3. L'avviso di convocazione è affisso presso la sede dell'associazione e inviato con comunicazione scritta a mezzo lettera o e-mail, lettera raccomandata o pec, almeno sette giorni, in caso di urgenza almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea degli eletti. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

4. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, è valida con qualunque numero di intervenuti.

5. Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto.

6. Le delibere sono prese con il voto della maggioranza dei presenti.

7. L'Assemblea degli eletti ha i seguenti compiti:
a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio Imprese per l'Italia Gorizia";

b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
d) elegge:
   1. il Consiglio Provinciale, nella composizione e con le modalità previste dal presente statuto;
   2. il Collegio dei Revisori dei Conti;
   3. il Collegio dei Probiviri;
e) delibera le modifiche Statutarie con la presenza della maggioranza del 60% degli aventi diritto al voto;
f) delibera ed approva il Regolamento Elettorale proposto dal Consiglio Provinciale;
g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

Art. 22
Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale di Confcommercio Gorizia è composto da un numero variabile di componenti da 7 a 11 Consiglieri eletti dall'Assemblea degli Eletti al suo interno, che ne determina il numero. All'interno del Consiglio Provinciale vengono eletti il Presidente e tre Vicepresidenti. La sua composizione deve assicurare un'adeguata rappresentanza dei settori che si riconoscono nell'Associazione; la rappresentanza dovrà essere calcolata, mantenendo come base il numero di aziende associate fornito alla Camera di Commercio in relazione alle ultime elezioni Camerali come previsto dalle leggi vigenti.
   Gli eventuali resti del conteggio sopra evidenziato, verranno imputati al settore numericamente meno rappresentato.

2. Il Presidente deve convocare il Consiglio Provinciale quando ne sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino almeno un terzo dei componenti i quali devono chiedere collettivamente per iscritto la riunione dell'organo, indicandone i motivi e gli argomenti a trattare.

3. Il Consiglio Provinciale è convocato per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa la delega.

5. Alle riunioni del Consiglio Provinciale partecipa, senza diritto di voto, il Direttore. La presenza di ulteriori partecipanti potrà essere stabilita, su proposta del Presidente, dal Consiglio Provinciale in via permanente o in funzione di esigenze specifiche.

6. Il Consiglio Provinciale ha i seguenti compiti:
   a) Elegge il Presidente;
   b) Elegge i tre vice Presidenti, che devono rappresentare uno il Commercio, uno il Turismo e uno i Servizi – Trasporto e varie;
   c) Delibera la gestione commissariale dei gruppi, dei mandamenti e delle Sezioni Istituzionali, nominando il Commissario Straordinario;
   d) Delibera in merito alla richiesta di adesione presentata da associazioni autonome e gruppi;
   e) Delibera sulle composizioni dei mandamenti individuando i comuni che costituiscono la relativa circoscrizione territoriale omogenea di cui al successivo art. 30 “Consigli Mandamentali”;
   f) Delibera sulla misura delle quote di iscrizioni per i nuovi soci e sui contributi dovuti da gli associati per l’anno successivo e determina la misura dei contributi integrativi supplementari dovuti dagli associati per le varie forme di assistenza alle singole aziende.
   g) Delibera sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti;
   h) Delibera l’acquisto, la permuta e la vendita di immobili e beni registrati nonché l’accesso di mutui e la concessione di garanzie a terzi, l’assenso a cancellazione di ipoteche;
   i) Delibera su partecipazioni, costituzioni di Istituti, Società, Associazioni od Enti di qualsivoglia natura giuridica e sulle rappresentanze da nominare in tali Enti;
   j) Delibera sul conferimento di eventuali cariche onorifiche a Soci che si sono particolarmente distinti nell’Associazione;
   k) Autorizza il Presidente a promuovere e resistere in giudizio, in rappresentanza dell’Associazione ed a nominare, ove necessario, avvocati e/o procuratori;
   l) Nomina, su proposta del Presidente, attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confcommercio, il Direttore dell’Associazione e ne revoca il mandato.

Art. 23
Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione; ne ha la firma, che può delegare per determinati atti o categorie di atti.

2. Il Presidente in particolare:
   a) Dirige ed indirizza ogni attività dell’Associazione sulla base delle direttive degli organi statutari;
   b) Nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

c) Adotta i provvedimenti relativi all'ordinamento degli uffici, al trattamento giuridico ed economico del personale nonché alle assunzioni ed ai licenziamenti dello stesso, salvo successiva ratifica della Giunta;
d) Su mandato del Consiglio Provinciale, agisce e resiste in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori;
e) Accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione, salvo successiva ratifica della Giunta;
f) Si avvale in caso di particolari esigenze, di commissioni consultive, dallo stesso nominate, composte da non più di cinque tecnici e/o esperti di particolare competenza;
g) Conferisce incarichi speciali e deleghe, ove ritenuto opportuno in via temporanea, alcune sue competenze a componenti del Consiglio Provinciale o ai Presidenti dei Mandamenti;
h) Decide, anche per quanto riguarda i Mandamenti, l'apertura di conti presso Istituti di Credito e Uffici Postali;
i) Convoca l'Assemblea generale dei Soci, l'Assemblea degli eletti, il Consiglio Provinciale, la Giunta e, nel caso di mancata convocazione, a termini di Statuto, da parte dei rispettivi Presidenti, i Consigli Provinciali di Gruppo ed i Consigli Mandamentali;
j) Presiede l'Assemblea Generale dei Soci, degli Eletti, il Consiglio Provinciale e la Giunta. In caso di sua assenza o legittimo impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario;
k) Rappresenta l'Associazione presso terzi. Può delegare, nei particolari casi previsti dallo Statuto, persone di sua fiducia, da individuare tra i soci o i dipendenti dell'Associazione, sentita la Giunta;
l) Può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Provinciale e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
m) Esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3. In casi di vacanza della carica di Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione del Consiglio Provinciale, per la nomina del nuovo Presidente, entro trenta giorni in cui si è verificata la vacanza.

Art. 24
Giunta

1. La Giunta di Confcommercio Gorizia è composta dal Presidente, che la presiede, e dai tre Vice Presidenti, eletti dal Consiglio Provinciale. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di Confcommercio Gorizia e lo coadiuva nelle sue funzioni.

2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

3. La Giunta:
a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale;

b) provvede all'amministrazione dell'Associazione tenendo una regolare ed aggiornata contabilità;
c) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo;
d) Nomina i componenti di eventuali commissioni nonché i rappresentanti o delegati dell'Associazione in Consorzi, Enti, Società ed altri Organismi;
e) Delibera la costituzione formale dei Gruppi.
f) Conferisce incarichi professionali per specifiche esigenze.
g) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio Provinciale, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio Provinciale per la ratifica alla prima riunione utile;
h) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, il Consiglio Provinciale provvederà alla sua sostituzione alla prima riunione utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.

5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 25
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio Gorizia" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo provinciale. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 26
Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio Gorizia" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.

3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso Confcommercio Gorizia:
   a) delibera sulle controversie tra i soci di Confcommercio Gorizia circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a Confcommercio Gorizia, di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri provinciale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;
   b) esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di Confcommercio Gorizia.

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 27
Direttore

1. Il Direttore di Confcommercio Gorizia è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

2. Il Direttore:
   a) sovrintende all'esecuzione delle delibere degli Organi associativi;
   b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
   c) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nella definizione e nell'attuazione delle linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio Gorizia"
   d) vigila sulla conformità degli Statuti degli altri livelli del sistema e delle loro eventuali modificazioni ai contenuti del presente Statuto, sollecitando, se del caso, i necessari adeguamenti e proponendone alla Giunta l'approvazione;
   e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
   f) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di Confcommercio Gorizia assicurando il loro buon funzionamento;
   g) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di Confcommercio Gorizia;
   h) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
   i) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti del personale dipendente.

3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 28
Gruppi Provinciali

1. I soci che esercitano un'attività omogenea possono costituirsi in Gruppo Provinciale, alle seguenti condizioni e formalità:
a. La costituzione formale del gruppo avviene con delibera della Giunta;
b. Nel caso che gli aderenti siano meno di trenta la Giunta può aggregarli ad un gruppo affine, mantenendo le peculiarità e nominando un coordinatore, che fa parte di diritto dell'Assemblea degli Eletti, ovvero comunque costituire il gruppo quando le circostanze obiettive lo rendano opportuno.

2. Un'impresa può partecipare a tutte le attività associative, ma non può essere aggregata a più gruppi. Il rappresentante dell'impresa può votare per il rinnovo delle cariche solo per un Gruppo, scelto in fase di adesione all'Associazione o in mancanza di tale scelta in base all'attività prevalente dichiarata alla Camera di Commercio.

Art. 29
Consigli Provinciali di Gruppo e loro funzionamento

1. Ciascun Gruppo ha un proprio Consiglio Provinciale o un Coordinatore eletto secondo i criteri previsti dal Regolamento Elettorale.

2. Il Consiglio Provinciale elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente.

3. Ogni Presidente o Coordinatore riunisce nella sede sociale:

a. I soci quando ne ravvisa la necessità e in ogni caso almeno una volta all'anno, o quando viene fatta richiesta, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti soci che rappresentano almeno un terzo degli aderenti. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli iscritti. In seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno della prima, con la partecipazione di qualunque numero di iscritti;
b. Il Consiglio Provinciale di Gruppo quando ne ravvisa la necessità, in ogni caso almeno quattro volte all'anno, o quando viene fatta richiesta, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti consiglieri che rappresentino almeno un terzo del totale dei componenti. Il Consiglio Provinciale di Gruppo è convocato per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno. La seduta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

4. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. In ogni caso il Presidente o il Coordinatore del gruppo deve riferire alla Giunta sull'andamento e sui risultati delle riunioni stesse anche al fine di fornire gli elementi di valutazione riservate agli organi statutari dell'Associazione.

Art. 30
Consigli Mandamentali

1. In ogni circoscrizione territoriale omogenea della provincia (mandamento) così come approvata dal Consiglio Provinciale è costituito un Consiglio Mandamentale, eletto secondo i criteri previsti dal Regolamento Elettorale.

2. Il Consiglio Direttivo Mandamentale elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente in rappresentanza di uno dei settori non appartenenti al Presidente su indicazione vincolante dei Consiglieri di settore.

3. Il Consiglio Direttivo Mandamentale:

a. Tratta i problemi che interessano il territorio del Mandamento;
b. Segnala agli organi dell'Associazione, cui è demandata la competenza in materia, i problemi che richiedono interventi che possono presentare caratteristiche di generalità;
c. Propone alla Giunta suggerimenti ed interventi che interessino il Mandamento;
d. Propone alla Giunta, per la conseguente delibera, l'eventuale istituzione di organismi di studio o consultivi relativi al Mandamento e debbono essere composti da soci o esperti esterni designati dal Consiglio Direttivo Mandamentale.

4. Il Presidente del Mandamento riunisce nella sede sociale:
   a. I soci quando ne ravvisa la necessità, e in ogni caso almeno una volta all'anno, e quando ne è richiesto, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del totale degli aderenti. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli iscritti, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.
   b. Il Consiglio Mandamentale quando ne ravvisa la necessità, e in ogni caso, almeno quattro volte all'anno, o quando ne è richiesto, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti consiglieri che rappresentino almeno un terzo del totale dei componenti. Il Consiglio Mandamentale è convocato per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno.

5. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno. La seduta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

6. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

7. In ogni caso il Presidente del Mandamento deve operare in stretto collegamento con la Giunta per ogni iniziativa e riferimento sull'andamento e sui risultati delle riunioni stesse anche al fine di fornire gli elementi di valutazione necessari per rilevare possibili coinvolgimenti di competenze riservate agli organi Statutari dell'Associazione.

Art. 31
Regolamento Elettorale

1. L'Assemblea degli eletti deve approvare il Regolamento elettorale della Confcommercio Gorizia, su proposta del Consiglio Provinciale, entro 60 giorni dall'avvio delle procedure di rinnovo delle cariche.

Art. 32
Fondo comune

1. Il Fondo comune di Confcommercio Gorizia è costituito da:

a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
c) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
d) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore della Federazione Nazionale e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
e) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa Federazione Nazionale;
f) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi confederali;
g) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
h) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.

2. Confcommercio Gorizia si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

3. E' fatto divieto a Confcommercio Gorizia di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 33
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di "Confcommercio Gorizia" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 34
Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, da convocarsi con avviso di convocazione pubblicato per una volta su "Il Piccolo" almeno trenta giorni prima dell'assemblea, con una maggioranza del 30% dei suoi componenti. Ciascun associato può essere portatore di non più di 5 deleghe. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione del Patrimonio dell'Associazione. Il Patrimonio stesso dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità,

eventualmente previo parere di organismi di controllo se previsto dalla legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35
Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 36
Norma transitoria

Ai sensi dell'art. 18 non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli Organi successivo alla data di approvazione del presente Statuto.